

**CONFITARMA**

Confederazione Italiana Armatori  
P.zza SS. Apostoli, 66  
00187 - Roma  
Tel. 06/67481  
Fax 06/69783730

**FEDARLINEA**

Associazione Italiana Armamento di Linea  
Via Antonio Nibby, 20  
00161 - Roma  
Tel. 06/58300100  
Fax 06/64008470

**FEDERIMORCHIATORI**

Federazione Italiana Armatori di Rimorchiatori  
Viale Europa, 331  
00144 - Roma  
Tel. 06/69200793  
Fax 06/69380715

**FILT/CGIL**

Via G.B. Morgagni, 27  
00161 - Roma  
Tel. 06/440761  
Fax 06/44076435

**FIT/CISL**

Via Antonio Musa, 4  
00161 - Roma  
Tel. 06/442861  
Fax 06/4402991

**UILTRASPORTI**

Via Priscilla, 101  
00199 - Roma  
Tel. 06/862671  
Fax 06/86208396

Roma, 17 ottobre 2014

Onorevole  
MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI  
Direzione Generale degli Ammortizzatori  
Sociali e I.O.  
Via Forno, 8  
00192 - Roma

**Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo. SOLIMARE.**

Con riferimento alla Vostra e-mail del 10-10-2014, di pari oggetto, con cui chiedete alcune precisazioni relative all'accordo sindacale di costituzione del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo, Fondo Solimare, sottoscritto in data 24 marzo 2014, si precisa quanto segue:

- 1) Le parti ritengono che l'ambito d'applicazione del Fondo Solimare debba essere limitato alle aziende sopra i 15 dipendenti, in conformità con gli obblighi di legge in materia;
- 2) al punto E, paragrafo 1 dell'Accordo in parola, laddove si fa riferimento "all'emanazione di atti amministrativi" in conseguenza dei quali può determinarsi una causa integrabile che consenta di accedere alle prestazioni della Cassa integrazione ordinaria e straordinaria, è opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

In primo luogo, si ritiene debba essere ricompresa, nelle casistiche che consentono di attivare la procedura per l'accesso alle prestazioni del Fondo Solimare, l'emanazione di atti amministrativi che ordinano l'interruzione dell'attività armatoriale per ragioni non imputabili al datore di lavoro, né ai lavoratori (come, ad esempio, per ragioni sanitarie ovvero in presenza di embarghi che vietano scambi commerciali con alcuni Stati, ovvero per ragioni militari come ad esempio in caso di requisizione in uso della nave con il contestuale sbarco in tutto o in parte dell'equipaggio).

Inoltre, al Fondo Solimare aderiscono imprese armatoriali che svolgono il servizio di rimorchio portuale, le quali sono autorizzate a svolgere detto servizio in virtù di un atto di concessione amministrativa rilasciato dall'Autorità marittima competente (art. 138 Reg. Cod. Nav.). Tale atto di concessione, in presenza di determinate situazioni, può essere revocato dalla citata Autorità ovvero si può determinare una causa integrabile nel caso in cui l'impresa, che svolge il servizio di rimorchio, all'atto della scadenza della concessione viene sostituita da altra impresa.



L'atto amministrativo che revoca la concessione del servizio di rimorchio, come anche la scadenza della concessione stessa alla quale non fa seguito il rilascio di una nuova concessione, deve consentire alla citata impresa di attivare la procedura per l'accesso alle prestazioni del Fondo.

Infine, si coglie l'occasione per rammentare a codesto onorevole Ministero che, come già segnalato con le nostre lettere dell'11 settembre u.s. ed 8 ottobre u.s, le scriventi restano in attesa di una rapida soluzione (si auspica entro il 20 c.m.) dei problemi derivanti dall'emanazione del Messaggio INPS dell'8/9/2014, atteso che la *costituzione* del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo SOLIMARE, avvenuta a seguito dell'Accordo sindacale del 24/3/2014, esclude che detto settore possa essere ricompreso nell'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà residuale, così come espressamente prevede l'art. 3, comma 19 della legge 28/6/2012 n. 92.

Nel restare a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento sulla materia, si porgono distinti saluti.

CONFITARMA

FEDARLINEA

FEDERIMORCHIATORI

FLT/CGIL

FIT/CISL

UILTRASPORTI